

## ALLEGATO M (art. 2)

**Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite.**

Il presente allegato è così costituito:

## PREMESSA

## 1. MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO

2. RACCORDO TRA GLI ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DALLA  
NORMATIVA DI SETTORE

## 2.1 INFORMAZIONI GENERALI

## 2.2 PIANO DI EMERGENZA INTERNA

## 2.3 PROCEDIMENTI IN SENO AL COMITATO TECNICO REGIONALE



## Premessa

Il presente allegato fornisce contenuti tecnici integrativi utili per l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite tenendo conto, altresì, della peculiarità delle industrie di stoccaggio sotterraneo di gas, a cui si applica la specifica normativa di settore di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".

## 1. Modifiche di uno stabilimento

Per tutte le modifiche degli stabilimenti si deve fare riferimento alle procedure di cui all'allegato D del presente decreto.

## 2. Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e dalla normativa di settore

### 2.1 Informazioni generali

Per quanto riguarda il raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e quelli previsti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, si precisa che le informazioni da inserire nel documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella documentazione che illustra il sistema di gestione della sicurezza, nel Rapporto di sicurezza e nel Piano di emergenza interna, potranno essere desunte, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente decreto e salvo le eventuali integrazioni necessarie, dall'analisi di rischio, dal "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) e dalla documentazione progettuale presentata ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, assicurando la necessaria coerenza di contenuti.

### 2.2 Piano di emergenza interna

Ai fini della redazione dei Piani di emergenza interna in materia di rischi di incidenti rilevanti, si precisa che i gestori degli stoccaggi sotterranei di gas possono avvalersi in tutto o in parte dei dati e delle informazioni utilizzati per la predisposizione dei Piani di emergenza di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ove rispondenti ai contenuti di cui all'allegato 4, punto 1, del presente decreto.

### 2.3 Procedimenti in seno al Comitato tecnico regionale

In merito alla partecipazione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, anche al fine di raccordare le procedure minerarie con quelle del Comitato stesso, si rammenta quanto segue.

Al fine di non duplicare le attività di verifica e controllo conseguenti all'applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, i Comitati e gli UNMIG competenti per territorio devono coordinarsi in modo da garantire che tali attività vengano eseguite congiuntamente.



Per i nuovi stabilimenti, ai fini dell'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, si attua quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del presente decreto. I procedimenti indicati nel presente decreto ai fini del rilascio del parere tecnico conclusivo, e quelli finalizzati alla verifica e collaudo, di cui all'art. 85 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, vanno svolti in maniera contestuale.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è pubblicata nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10.

— La direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264.

— La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.

— Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

In vigore dal 4 settembre 2013

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

